

Avv. Francesco Ferraro

via Dante, 44 - 90141 Palermo
tel 091 589226 - fax 091 7308817
francescoferraro1@gmail.com

Palermo, 16 Giugno 2015

Spett.le
COINRES Ato Pa 4
Piazza Caduti in Guerra, 7
90030 – Bolognetta (PA)

C.F. 03916050820

VIA MAIL ALL'INDIRIZZO PEC:

coinres@legalmail.it

Oggetto: **COINRES / ECOSUD s.r.l.**

In riferimento all'incarico conferitomi per il “recupero delle somme indebitamente percepite dalla società Ecosud S.r.l.”, all'esito di un approfondimento sulle norme di legge nonché sugli orientamenti giurisprudenziali formatisi sull'azione di ripetizione di indebito, si ritiene opportuno sottoporre alla Vs. attenzione le seguenti considerazioni.

1. BREVE DESCRIZIONE DEI FATTI

In forza del Decreto Ingiuntivo n. 41/09 – R.G. 138/09 emesso dal Tribunale di Termini Imerese /Sez. distaccata di Corleone – la Società Ecosud S.r.l. avviava un procedimento di espropriazione somme presso terzi nei confronti del COINRES.

La predetta procedura esecutiva pendente innanzi il Tribunale Civile di Palermo si concludeva con un'ordinanza di assegnazione somme R.G. n. 422/2011 del 19.04.2011 che conduceva al pagamento, in favore della Società Ecosud S.r.l., di un importo complessivo pari ad € 183.433,41 effettuato dal terzo pignorato Comune di Villabate.

Tuttavia, dall'esame della documentazione da Voi trasmessa è emerso che gran parte delle fatture su cui parte avversa ha fondato la propria pretesa creditoria erano già state liquidate dal Consorzio sia precedentemente alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta in data 29.06.2009, che dopo la notifica dello stesso.

2. SULL'AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO DEL DEBITORE ESPROPRIATO

Sull'eventuale azione di ripetizione di indebito nei confronti della società Ecosud S.r.l. si rileva che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che *“il debitore espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata, atteso che la legge, pur non attribuendo efficacia di giudicato al provvedimento conclusivo del procedimento esecutivo, tuttavia sancisce la irrevocabilità dei relativi provvedimenti una volta che essi abbiano avuto esecuzione (art. 487 c.p.c.), (Cass. 03/7036)”*.

Sicché, la proposizione dell'azione di ripetizione dopo la conclusione dell'esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni sarebbe in contrasto con i principi ispiratori del sistema e con le regole specifiche sui modi e sui termini delle opposizioni esecutive, con la conseguenza che la eventuale restituzione, successivamente all'esecuzione forzata, è correlabile solo ad una perdita di validità della procedura esecutiva legalmente accertata.

Ciò posto, vi è per il Consorzio un rischio reale di risultare soccombente nell'eventuale giudizio intrapreso nei confronti della società Ecosud S.r.l. al fine di ottenere la restituzione delle somme oggetto della citata procedura esecutiva.

**3. SULL'AZIONE DI RESPONSABILITA' CONTRO GLI AMMINISTRATORI IN CARICA
ALLA DATA IN CUI SI SONO SVOLTI I FATTI**

Dall'esposizione dei fatti nonché dall'esame della documentazione da Voi trasmessa sembra lecito ritenere che l'inerzia del Consorzio a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n. 41/09 – R.G. 138/09, avvenuta in data 29.06.2009, nonché dell'atto di pignoramento presso terzi eseguita in data 13.01.2011, potrà essere rilevante sul piano della responsabilità degli amministratori del Consorzio in carica al tempo in cui si sono svolti i fatti.

Al riguardo si evidenzia che la predetta azione di responsabilità ha un termine di prescrizione quinquennale.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento dovesse essere utile, resto in attesa di un Vs. determinazioni riguardo le questioni trattate.

Con i miei migliori saluti.

(F.to Avv. Francesco Ferraro)